FINANZIAMENTI
COMPASS
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

Associata ABI ASSOFIN
S.p.A. - Sede Legale e Dir. Gen. - Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano
Tel. 0272 132.1 - Fax 0272 132 374 - www. compassonline.it
Cap. Soc. € 87.500.000 - El. Gen. n. 432 U.I.C. - El. Spec. n. 177 88/94
Banca d'Italia - C.F. e P.IVA e n. R.I. MI: 00864530159 - Cod. ABI 19275
Riserve risultanti dal bilancio 2007: € 308.269.876,25
Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A..

Dati identificativi dell'eventuale Agente o Mediatore Creditizio che ha consegnato il foglio:

FOGLIO INFORMATIVO PER LA CESSIONE DEL QUINTO

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA

❒ **Cessione del quinto dello stipendio:**

È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, e/o a titolari di rapporti di lavoro atipici di durata non inferiore a dodici mesi purché il compenso a questi corrisposto abbia carattere di certezza e continuatività, (in seguito detti "Cedenti"). Il prestito si può ottenere cedendo a Compass S.p.A. (od anche "Cessionario") fino a un quinto dello stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente od Azienda presso la quale il Cedente lavora, la quale provvede a versare a Compass S.p.A.. La cessione del quinto dello stipendio per le categorie di richiedenti di cui sopra è disciplinata dall' art.1198 c.c. e dal D.P.R. 05/01/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle norme di attuazione. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Il Cedente può chiedere quale servizio accessorio al finanziamento,salve le opportune valutazioni di Compass S.p.A., un'anticipazione sul finanziamento stesso.

Servizi accessori:
La legge prevede come obbligatoria, in caso di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita e/o il rischio perdita impiego. Nel caso di assicurazione sulla vita, l'Assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cedente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cedente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovutegli a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico di quest'ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Compass S.p.A al momento dell'erogazione del prestito.

Rischi:
Essendo il finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese, se contrattualmente previsto, a carico del Cliente non imposte dal Creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Interessi di mora per ritardato pagamento: TAN applicato al Contratto e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.

Oneri in caso di estinzione: 1% del capitale residuo.

Valute applicate: per i versamenti a mezzo assegni di conto corrente: 3 giorni successivi alla data di versamento; per i versamenti a mezzo pp.tt., contanti e assegni circolari: il giorno di effettiva ricezione; per altri mezzi di pagamento: il giorno di effettivo accredito sui nostri libri contabili.

Spese fisse contrattuali: massimo €500,00.

Commissione Finanziaria: massimo 29% della retribuzione globale ceduta.

Commissioni Accessorie: massimo 15% della retribuzione globale ceduta.

Imposta di bollo e qualsiasi ulteriore onere fiscale: secondo la normativa vigente.

Eventuali altre spese e oneri: spese per comunicazioni periodiche effettuate ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: recupero delle spese postali e delle imposte di bollo.

Spese per coperture assicurative:
- Polizza Vita: 120,00 massimo (tasso di premio per la garanzia) per mille sul montante;
- Polizza impiego: 150,00 massimo (tasso di premio per la garanzia) per mille sul montante;
- €52,00: diritti fissi.

Periodicità: anno civile.

TAN (Tasso Annuo Nominale)		**TAEG*/ISC** (Tasso Annuo Effettivo Globale) (Indicatore Sintetico di Costo)		**TEG** (Tasso Effettivo Globale)	
fino a € 5.000,00	**oltre € 5.000,00**	**fino a € 5.000,00**	**oltre € 5.000,00**	**fino a € 5.000,00**	**oltre € 5.000,00**
5,00%	**5,00%**	**22,54%**	**14,95%**	**22,54%**	**14,95%**

* calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del D.M. TES. 6/5/00.

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, con riferimento alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposito riquadro denominato "TEGM e TASSO SOGLIA USURA."

I valori relativi a TAN, commissione finanziaria, commissioni accessorie e spese fisse contrattuali sono indicati nella loro misura massima. La sommatoria di tali voci non supererà comunque, nell'ambito del concreto rapporto di credito, le soglie di legge.

LEGENDA

Amministrazioni Cedute: il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato), dai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 409 nr.3 del Codice di Procedura Civile e dai pensionati. È un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dell'emolumento mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta alla fonte da parte del debitore ceduto.

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Montante: retribuzione globale ceduta.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo): indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese relative alle polizze assicurative.

TEG (Tasso Effettivo Globale): è l'indicatore espresso ai fini della legge 108/96 (norme anti-usura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle polizze assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia, il TEG dei contratti non può superare il tasso soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

CONDIZIONI GENERALI DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Art. 1 Conclusione del contratto - Il presente Contratto si intenderà perfezionato al momento dell'accettazione e sottoscrizione da parte del Cessionario, accettazione che sarà comunicata al Cedente per procedere all'erogazione del finanziamento.

Art. 2 Costituzione del mutuo - Il Cedente, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione/pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo in modo particolare ma non esclusivo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n.895 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario, dell'importo retribuzione globale ceduta che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio/pensione uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti dal T.U. n.180/50 e successivo regolamento e dall'articolo 1198 del codice civile. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo articolo 5, con esclusione delle spese e commissioni per la rivalsa degli oneri erariali, come da comunicazioni di Banca d'Italia, è pari all'importo calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.

Art. 3 Notifica all'Amministrazione datrice di lavoro/Ente Previdenziale - Il presente contratto sarà notificato all'Amministrazione/Ente Previdenziale dalla quale il Cedente dipende, onde quest'ultima, obbligata dalle norme di legge richiamate dall'articolo 2 e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, provveda a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione di quest'ultimo l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili a favore del Cessionario, con bonifico bancario sul c/c n. 100000063148, intestato a Compass S.p.A., tenuto presso la Banca INTESANPAOLO – Filiale di Via Broletto - Milano (ABI 03069 CAB 01626 IBAN IT68F0306901626100000063148) o sul suo c/c postale n. 54168208, intestato a Compass S.p.A.. È facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

Art. 4 Netto Ricavo (Saldo al Cedente) - Il Cedente prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei premi delle polizze assicurative e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all'art.5, il Netto Ricavo e quindi l'importo a lui erogato ammonterà a quella somma indicata sul frontespizio del contratto di finanziamento, al lordo di eventuali anticipazioni a titolo di prefinanziamento e dell'estinzione di precedenti prestiti in corso di ammortamento.

Art. 5 Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cedente autorizza il Cessionario a trattenere, in un'unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio del contratto di finanziamento. Tali importi sono relativi alle commissioni dovute a Compass S.p.A., alla cui organizzazione il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività preliminari e conclusive del prestito (es.: di istruttoria, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario, per l'eventuale delega alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito, per la rivalsa degli oneri erariali, per le spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), per i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto la copertura dei rischi della Vita nonché di perdita dell'occupazione e riduzione della retribuzione/pensione in funzione del rimborso del capitale mutuato.

Art. 6 Estinzione anticipata -Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Cedente non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nell'articolo 5 non saranno rimborsabili come pure quelli espressi nel successivo articolo 16. Conseguentemente il Cedente fruirà esclusivamente dell'abbuono della quota di interessi per il periodo di ammortamento non goduto.

Art. 7 Erogazione del prestito - Il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione così come definito dal precedente articolo 4 se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. Il Cessionario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione tutte le somme relative a prefinanziamenti od acconti eventualmente concessi al Cedente nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione di quote della retribuzione/pensione) e/o pignoramenti sullo stipendio/pensione, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui il Cessionario provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Cedente, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua retribuzione/pensione compiuti dal Cessionario, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.

Art. 8 Debitore Ceduto - Acquista tale qualità il datore di lavoro del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Art. 9 Cambiamento del datore di lavoro (per i lavoratori dipendenti) -Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata il Cedente dà facoltà ed autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta nonché su quanto indicato dal successivo articolo 10 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a comunicare al Cessionario con la massima tempestività tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro nonché il suo trasferimento al Cessionario ed all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'articolo 1 del D.P.R. n.180/50, il conto della presente cessione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Art. 10 Cessazione del Rapporto di lavoro, vincolo del TFR (per i lavoratori dipendenti) - La cessione estenderà i suoi effetti sul trattamento di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 124/93 e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il Cedente consente che il Debitore Ceduto trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore del Cessionario per l'integrale rimborso dell'operazione. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cedente. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione anche privato, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un'unica soluzione al Cessionario fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso del diritto del Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione od assegno vitalizio. Il Cedente riconosce e consente, quindi, a che la cessione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con conseguente immediata decorrenza degli interessi di mora più oltre previsti.

Art. 11 Riduzione della retribuzione/pensione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione/pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto, così come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. n.180/50.

Art. 12 Assicurazione sul rischio vita e sui rischi vari d'impiego - A maggior garanzia del Cessionario e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute, per premorienza del Cedente, licenziamento, rinuncia volontaria all'impiego, diminuzione dello stipendio/pensione per qualsiasi motivo, per cassa integrazione, collocamento in pensione od in aspettativa o per liquidazione di indennità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1891 del codice civile e dell'articolo 5 del D.P.R. n.180/50 sono contratte ad esclusivo beneficio del Cessionario, polizze di assicurazione vita e rischio impiego con Compagnie di gradimento del Cessionario, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione. Con riguardo alla polizza rischi vari d'impiego il Cedente prende atto che l'assicuratore resterà surrogato al Cessionario mutuante in ogni diritto spettante al Cessionario medesimo per le somme pagate a quest'ultimo dallo stesso Assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del Cedente e dei Debitori Ceduti.

Art. 13 Elezione di domicilio - Il Cedente elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la residenza indicata sul frontespizio od alternativamente l'amministrazione dalla quale dipende e s'impegna contestualmente a comunicarne con tempestività ogni eventuale e successiva variazione.

Art. 14 Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo del presente finanziamento dedotta la quota degli interessi pattuiti calcolata al tasso scalare dell'operazione: tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento) ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 2° comma del codice civile.

Art. 15 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art.1186 c.c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici cedute anche di una sola delle rate pattuite, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Cessionario potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto; tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'articolo 12. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del Cessionario, tutte le somme dovute per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.

Art. 16 Spese ed imposte fiscali - Le spese e le tasse di bollo e di registro, in caso d'uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto dell'eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione/Ente Previdenziale dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione/pensione cedibile come disposto dall'articolo 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta sostitutiva ed al trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro (per i lavoratori dipendenti) - Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, il Cessionario potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore del Cessionario e sino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Cessionario di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Art. 18 Mancata conclusione del contratto - Per qualsiasi causa, motivo o ragione il presente contratto non dovesse perfezionarsi, il Cedente si impegna a restituire immediatamente ed in un'unica soluzione al Cessionario, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'eventuale importo richiesto a titolo di prefinanziamento nonché tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Cessionario .

Art. 19 Comunicazioni periodiche - Il Cessionario fornisce per iscritto al Cedente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Cessionario entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 20 Reclami - Competente nella definizione di eventuali reclami è Compass S.p.A., Cessione del Quinto, Foro Buonaparte, 10, 20121 Milano cui il Mutuatario dovrà indirizzare eventuali rimostranze e che sarà tenuto a fornire risposta nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

Art. 21 Integrazioni e modificazioni - Il Cedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 22 Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi del D. Lgs. 15 gennaio 1992 n.50 il Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione di quest'ultimo, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Compass S.p.A., Cessione del Quinto, Foro Buonaparte, 10, 20121 Milano. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di pre-finanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

Art. 23 Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

TEGM E TASSO SOGLIA

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'art.2 della legge N.108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)		**Soglia tasso usurario**	
fino a € 5.000,00	**oltre € 5.000,00**	**fino a € 5.000,00**	**oltre € 5.000,00**
15,13%	**10,07%**	**22,69%**	**15,10%**

Modulo COM316 - (07/08)